



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 22/06/2006**

Bollettino regionale

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE 13**  
giugno 2006, n. 64

Autorizzazione all'apertura del nuovo dispensario farmaceutico stagionale nella località Selva di Fasano (Br) di pertinenza della ASL BR/1 ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2006. Richiesta pubblicazione.

### **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;

Vista la L.R. n. 16/96;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 3 riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T. provinciali.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle A.P.T. provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della relativa A.P.T.

Con nota prot. n. 24/4504/ATP/3 del 15.03.2006, l'Assessorato alle Politiche della Salute, ufficio n. 3, ha indicato a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da rinnovare, puntualizzato circa l'affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.

La ASL BR/1 con nota prot. n. 631 del 10.05.2006 ha trasmesso la deliberazione della Giunta Comunale di Fasano (BR), n. 119 del 26.4.2006, con la quale il Comune richiede l'autorizzazione per l'istituzione di un nuovo dispensario farmaceutico stagionale nella località turistica della Selva di Fasano, in considerazione che il farmacista titolare della farmacia succursale estiva istituita in detta località dal 1985, con Decreto del Commissario Prefettizio di Fasano n. 8859 del 27.07.85, a seguito di concorso di assegnazione, giusta D.G.R. n. 11258 del 28.12.1984, in data 27.3.2006, ha comunicato la propria rinuncia alla gestione.

Nella documentazione presentata dalla ASL BR/1 al riguardo, risulta, altresì, allegata la nota della APT della provincia di Brindisi, prot. n. 521 del 27.04.2006, con cui si esprime parere favorevole all'apertura del dispensario farmaceutico e contestualmente si comunica la notevole media giornaliera delle presenze turistiche nella località della Selva.

In considerazione che con l'art. 6 della legge n. 362/91 è stato di fatto delegificata la definizione di "farmacia succursale", prevista dalla R.D. 1265/34 e dalla legge 221/68, ed è stata introdotta la nuova tipologia denominata "dispensario farmaceutico", si propone, per quanto sopra, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza farmaceutica, di autorizzare l'istituzione del nuovo dispensario farmaceutico stagionale, per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2006, nella località di Selva di Fasano nel comune di Fasano (BR).

L'affidamento del dispensario, di cui trattasi, dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 262/91, dal Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto disposto dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.

La suddetta farmacia stagionale sarà sottoposta a verifica ispettiva da parte della ASL BR/1, territorialmente competente e che la stessa dovrà notificare copia del relativo verbale d'ispezione all'ufficio Farmaceutico.

#### COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 17/99, la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione e non produce oneri aggiuntivi rispetto alla predetta assegnazione.

Il Dirigente f.f. dell'Ufficio 03

Dr. Pietro Leoci

Per quanto sopra esposto:

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal

Responsabile P.O. e dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,  
DETERMINA
- di autorizzare per l'anno 2006, dal 15 giugno al 15 settembre 2006, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, l'istituzione del nuovo dispensario farmaceutico stagionale nella località turistica di Selva di Fasano nel comune di Fasano (BR), compreso nel territorio della ASL BR/1.
- di incaricare la ASL BR/1 ad effettuare l' opportuna visita ispettiva al fine di verificare la rispondenza del suddetto esercizio stagionale ai requisiti igienicosanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere all'ufficio Farmaceutico di questo Settore copia del relativo verbale d'ispezione.
- di autorizzare il Sindaco del comune interessato a procedere all'affidamento della gestione del dispensario farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota assessorile prot. n. 24/4504/ATP/3 del 15.3.2006, giusta sentenza del Consiglio di Stato 1754/06.
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.
- di disporre che il presente provvedimento sia notificato al Sindaco di Fasano (BR) e al Direttore Generale della ASL BR/1.

Il Dirigente del Settore  
Silvia Papini

---